SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 147/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. **170.**

Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

05G0193

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio del comune di Sondrio è gravemente minacciato dalla frana di Spriana, localizzata in Valcamonica, a circa tre chilometri a monte del centro abitato;

Considerato che la caduta della summenzionata frana provocherebbe la formazione di uno sbarramento naturale dell'alveo del torrente Mallero, con conseguente formazione di un'onda di piena che avrebbe effetti distruttivi per gli insediamenti urbani sottostanti;

Ravvisata, quindi, la necessità di prevedere misure di carattere urgente finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del prefetto di Sondrio del 22 giugno 2005;

Vista la nota congiunta del Presidente della provincia di Sondrio e del sindaco del comune di Sondrio dell'8 luglio 2005;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005;

Vista la richiesta del Presidente della regione Lombardia del 20 luglio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 luglio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08557

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2005.

Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe della regione Basilicata. (Ordinanza n. 3461).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 , n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, recante: «Estensione alla diga di Muro Lucano (Basilicata) dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria)»;

Vista la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella quale si individuano le dighe per le quali sono ricorrenti i requisiti previsti dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, per la relativa messa in sicurezza;

Vista la nota del Registro italiano dighe prot. n. 388, del 20 gennaio 2005;

Vista la nota del Registro italiano dighe prot. n. 4994, del 31 maggio 2005;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 4256, del 5 maggio 2005, inerente alla possibilità di stipulare apposite polizze assicurative;

Ritenuto, pertanto, che per la diga di Muro Lucano sono ricorrenti i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere alla messa in sicurezza del predetto invaso;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata con nota del 26 luglio 2005, pervenuta in data 8 agosto 2005;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Su proposta del Registro italiano dighe;

Dispone:

Art. 1.

1. Il direttore del settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Puglia - Basilicata è nominato commissario delegato per la messa in sicurezza della diga di Muro Lucano (comune di Muro Lucano) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purché risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le medesime finalità il commissario delegato dispone per l'appalto e per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione.

2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il commissario delegato valuterà, nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilità di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1.

3. Il commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione; ovvero qualora si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle residuali all'autorità competente per l'asta fluviale.

4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge, convertito n. 79/2004 secondo le modalità previste dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza della diga di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 2.

1. Il commissario delegato predispone, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un cronoprogramma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma sarà trasmesso al comitato di alta sorveglianza istituito dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attività prevista nel cronoprogramma, il commissario delegato comunica al comitato di alta sorveglianza ed al Registro italiano dighe lo stato di avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che saranno adottate dal commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale delle strutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Puglia - Basilicata - Settore infrastrutture. Il commissario delegato può, qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 4.

2. Per gli interventi di messa in sicurezza il commissario delegato nomina un responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al precedente comma 1 al quale, nell'ambito della vigenza temporale dello stato di emergenza, è riconosciuto un compenso forfettario annuo lordo pari al trenta per cento dell'indennità di posizione in godimento. Il commissario delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di un numero massimo di due unità di personale prescelte nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Puglia - Basilicata, a cui potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale della struttura commissariale sono, inoltre, corrisposti i rimborsi per le spese di missione, nonché il rimborso degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione commissariale. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può, altresì, stipulare fino ad un massimo di 1 contratti di consulenza, per un importo massimo fino a complessivi euro 20.000, con esperti aventi comprovata esperienza e professionalità nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il Presidente del registro italiano dighe con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'Ufficio peri-

ferico territorialmente competente, il personale preposto alle attività di istruttoria per l'approvazione tecnica dei progetti e del monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione di cui alla presente ordinanza fino ad un massimo di due unità. Al predetto personale, qualora titolare di qualifica dirigenziale, sarà corrisposto un compenso forfettario annuo pari al 30% dell'indennità di posizione in godimento, altresì il personale non dirigenziale potrà essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili-procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed espressamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio saranno corrisposti i relativi rimborsi di legge.

4. Con le medesime modalità il Presidente del registro italiano dighe individua fino ad un massimo di una unità di personale dirigenziale e fino ad un massimo di due unità di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attività tecniche ed amministrative degli uffici della sede centrale del medesimo Registro italiano dighe connesse con l'approvazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza ai quali sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3.

5. In ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui alla presente ordinanza, nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è corrisposta al medesimo commissario - Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti, una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al venti per cento del trattamento economico in godimento.

Art. 4.

1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f)*, art. 378;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345;

decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-*ter* e 1-*quinquies*;

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater* nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37 e della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

leggi regionali strettamente connesse con l'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 5.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato potrà utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.

Art. 6.

1. In ragione della peculiarità delle attribuzioni affidate al commissario delegato nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, il medesimo commissario, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, può estendere, in relazione alle funzioni dallo stesso commissario esercitate, le polizze assicurative per la responsabilità civile stipulate per il personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

1. Il dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08558

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 maggio 2005.

Variazione dei biglietti d'ingresso nel complesso monumentale di Agliè.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai Monumenti, Musei, Gallerie, Scavi di antichità, Parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004 concernente l'articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota n. 8881 del 9 maggio 2005, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio di Torino ha proposto di istituire il biglietto per l'ingresso nel nuovo percorso espositivo denominato «Ospedaletto», a prosecuzione dell'apertura al pubblico dell'Appartamento Chierici, nell'ambito del complesso monumentale di Agliè;

Considerata la necessità di una maggiore semplificazione, per utenti e biglietteria, delle tipologie dei biglietti d'ingresso per l'accesso ai vari percorsi espositivi del complesso monumentale di Agliè;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 10 maggio 2005 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta in argomento per le finalità connesse alla valorizzazione della sede espositiva;

Decreta:

I biglietti per l'ingresso nel complesso monumentale di Agliè sono stabiliti come segue:

Castello: 4,00 euro;

Appartamento del Re: 2,00 euro;

Appartamento Chierici: 2,00 euro;

Ospedaletto: 2,00 euro;

Galleria alle Tribune: 2,00 euro;

Parco: 2,00 euro;

Giardino: 2,00 euro;

Castello e un percorso aggiuntivo (Appartamento del Re, Appartamento Chierici, Ospedaletto, Galleria alle Tribune): 5,00 euro;

Giardino e Parco: 3,00 euro;

Castello, Giardino e Parco: 5,00 euro.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 maggio 2005

Il capo Dipartimento: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 362

05A08559

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 agosto 2005.

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II;

Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto, che adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle moda-

lità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

Art. 2.

Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.

3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.

6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

Art. 3.

Verifica di conformità

1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.

2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, come indicato all'art. 2, comma 3.

3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

Art. 4.

Verifica in loco

1. Ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità dal presente decreto per la specifica categoria di discarica.

2. I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da lui gestita, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui

agli articoli 2 e 3 del presente decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica, sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione dell'autorità territorialmente competente, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera *f)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 5.

Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;

b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:

sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto;

non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite è fissato 1 mg/kg.

3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

4. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

Tabella 1

Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro **	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

Tabella 2

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	0.05
Ba	2
Cd	0.004
Cr totale	0.05
Cu	0.2
Hg	0.001
Mo	0.05
Ni	0.04
Pb	0.05
Sb	0.006
Se	0.01
Zn	0.4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100 (*)
Indice Fenolo	0.1
DOC (**)	50
TDS (***)	400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità se l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 l/kg.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l. (È disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(***) È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Tabella 3

Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametri	Valore mg/kg
TOC (*)	30000 (*)
BTEX	6
Olio minerale (da C10 a C40)	500

(*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

Tabella 4

Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani

		Fattore di equivalenza
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,01
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Art. 6.

Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;

b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

I rifiuti di cui al comma 1, lettera *a)* sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 36 del 2003; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;

b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;

c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:

a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;

b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;

c) contengono le sostanze cancerogene previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all'art. 2 della decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni, con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.

6. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituite da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.

7. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 5 e ai parametri indicati con l'asterisco nella tabella 5 possono essere disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Tabella 5

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi

Componente	L/S=10 1/kg mg/l
As	0.2
Ba	10
Cd	0.02
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0.005
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0.07
Se	0.05
Zn	5
Cloruri	1500
Fluoruri	15
Cianuri	0.5
Solventi organici aromatici (*)	0.4
Solventi organici azotati (*)	0.2
Solventi organici clorurati (*)	2
Pesticidi totali non fosforati (*)	0.05
Pesticidi totali fosforati (*)	0.1
Solfati	2000
DOC (**)	80
TDS (***)	6000

(*) Le analisi di tali parametri sono disposte dall'autorità territorialmente competente esclusivamente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(***) È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Art. 7.

Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

3. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, allegato 1, colonna B, al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

Art. 8.

Impianti di discarica per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;

b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;

c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;

d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;

e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.

2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* e ai parametri indicati con l'asterisco nella tabella 6 possono essere disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Tabella 6

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi

Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	2.5
Ba	30
Cd	0.2
Cr totale	7
Cu	10
Hg	0.05
Mo	3
Ni	4
Pb	5
Sb	0.5
Se	0.7
Zn	20
Cloruri	2500
Fluoruri	50
Cianuri	5
Solventi organici aromatici (*)	4
Solventi organici azotati (*)	2
Solventi organici clorurati (*)	20
Pesticidi totali non fosforati (*)	0.5
Pesticidi totali fosforati (*)	1
Solfati	5000
DOC (**)	100
TDS(***)	10000

(*) Le analisi di tali parametri possono essere disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

(**) NeI caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l. (E disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

(***) È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Art. 9.

Criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.

2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e degli ulte-

riori criteri stabiliti nell'allegato 4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.

3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:

a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi:

un cambiamento di volume;

una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera;

c) i rifiuti biodegradabili;

d) i rifiuti dall'odore pungente;

e) i rifiuti che possono generare una miscela gasaria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che:

provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti;

in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;

f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;

g) i rifiuti autoinflammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.

4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera è accettabile.

5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.

Art. 10.

Deroghe

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;

b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:

a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e 6;

b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;

c) PCB di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*;

d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;

e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE della commissione del 17 novembre 2000.

Art. 11.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro della salute
STORACE

ALLEGATO 1

CARATTERIZZAZIONE DI BASE

La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

1. Scopi della caratterizzazione di base.

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);

b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;

d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'art. 3 del presente decreto e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base.

I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:

a) fonte ed origine dei rifiuti;

b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);

c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;

d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;

e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);

f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);

g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;

j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;

k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

3. Caratterizzazioni analitiche.

Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità.

La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:

a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;

b) rifiuti non generati regolarmente.

Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e *b)* danno informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilità alla categoria di discarica corrispondente; è possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).

a) *Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.*

I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:

l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti;

il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati).

Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).

Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente allegato e in particolare:

la composizione dei singoli rifiuti;

la variabilità delle caratteristiche;

se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test di cessione per lotti;

le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni analitiche periodiche.

Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.

Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in maniera significativa.

I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilità fa propendere verso la tipologia b.

b) *Rifiuti non generati regolarmente.*

I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.

4. CASI IN CUI NON SONO NECESSARIE LE CARATTERIZZAZIONI ANALITICHE.

Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 6, lettera *c)*, ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora:

i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del presente decreto;

tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.

ALLEGATO 2

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO

1. PRINCIPI.

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

Tabella 1

Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati

Parametri	Valori
Contenuto di amianto (% in peso)	≤ 30
Densità apparente (g/cm^3)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0.6

Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere *a)* e *b)*, devono essere rispettati modalità e criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 2.

2. MODALITÀ E CRITERI DI DEPOSITO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.

Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.

Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.

Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area.

Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.

Nella normale conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, il personale adotta i criteri di protezione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni e norme tecniche derivate.

ALLEGATO 3

CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI

Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

1. *Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile.*

Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2, lettera *m)*, devono essere considerati fra i rifiuti urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli assorbenti.

2. ANALISI DEGLI ELUATI E DEI RIFIUTI.

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli

standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».

Le prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri previsti dalle tabelle 2, 5 e 6 del presente decreto devono essere effettuate mediante i metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370.

Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.

3. CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue.

3.1 *Analisi del rifiuto.*

Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera *c)*, il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.

La densità apparente è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densità assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La densità relativa è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.

L'indice di rilascio I.R. è definito come:

I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).

L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidità.

La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.

La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e controllo.

3.2. *Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.*

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994.

ALLEGATO 4

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DEPOSITI SOTTERRANEI

1. PRINCIPI DI SICUREZZA PER TUTTI I TIPI DI DEPOSITO SOTTERRANEO.

1.1. *L'importanza della barriera geologica.*

Lo smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che, come tutti gli altri aspetti tecnici, deve rispettare i prescritti requisiti. In particolare, devono essere attuate le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tal fine, deve essere effettuata la valutazione a lungo termine dell'impianto, in conformità a quanto stabilito al punto 1.2.7 del presente allegato.

1.2. *Valutazione dei rischi specifica per il sito.*

Per la valutazione dei rischi è necessario individuare:

il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);

i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque sotterranee);

le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera;

e

la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono raggiungere la biosfera.

I criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo devono essere basati sull'analisi della roccia ospitante, accertando che, per quanto riguarda il sito, non sia applicabile alcuna delle condizioni dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per gli impianti di discarica per rifiuti inerti e dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

I criteri di ammissibilità devono essere determinati tenendo conto delle condizioni locali. A tale scopo è necessario accertare che gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioè valutare i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema generale costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavità artificiali e dalla natura della roccia ospitante.

La valutazione dei rischi dell'impianto specifica per il sito deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa. L'esito delle valutazioni consentirà di definire le misure di controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i criteri di ammissibilità.

È necessario effettuare un'analisi integrata della valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:

1) valutazione geologica;

2) valutazione geomeccanica;

3) valutazione idrogeologica;

4) valutazione geochimica;

5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;

6) valutazione della fase operativa;

7) valutazione a lungo termine;

8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie del sito.

1.2.1. *Valutazione geologica.*

È necessaria un'indagine della struttura geologica di un sito, se non è già nota, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali strutture. E indispensabile prendere in considerazione anche siti alternativi.

1.2.2. *Valutazione geomeccanica.*

La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.

È necessario accertare che:

1) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;

2) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo;

3) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia ospitante.

1.2.3. *Valutazione idrogeologica.*

È indispensabile un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.

1.2.4. *Valutazione geochimica.*

È indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.

1.2.5. *Valutazione dell'impatto sulla biosfera.*

È indispensabile un'indagine sull'impatto del deposito sotterraneo sulla biosfera. Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.

1.2.6. *Valutazione della fase operativa.*

Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accertare:

1) la stabilità delle cavità come stabilito al punto 1.2.2;

2) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera;

3) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio dell'impianto.

L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dei rifiuti non ammessi al deposito sotterraneo ai sensi dell'art. 9, comma 3 del presente decreto, non è consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste (temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata.

Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi inaccettabili di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.

1.2.7. *Valutazione a lungo termine.*

Per conseguire l'obiettivo di uno smaltimento sostenibile, la valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo termine. Va accertato quindi che durante la fase post-operativa a lungo termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con la biosfera.

È necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le barriere del sito di deposito sotterraneo (come la qualità dei rifiuti, le strutture artificiali, le opere di consolidamento e di sigillatura di pozzi e forature), le caratteristiche prestazionali della roccia ospitante, degli strati circostanti e del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati specifici del sito o di calcoli deduttivi sufficientemente prudenti. Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche e geoidrologiche come la circolazione delle acque sotterranee (cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia delle barriere, l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti depositati.

La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve essere accertata attraverso un esame che comprenda una descrizione della situazione iniziale in un momento specifico (ad esempio il momento della chiusura) seguita da una previsione dei maggiori cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno infine valutate le conseguenze del rilascio delle sostanze coinvolte dal deposito sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto della possibile evoluzione a lungo termine della biosfera, della geosfera e del deposito sotterraneo.

Nel valutare i rischi legati ai rifiuti a lungo termine non è necessario tenere conto dei contenitori e del rivestimento delle cavità per la loro durata limitata.

1.2.8. *Valutazione di impatto degli impianti di raccolta di superficie.*

Anche quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i rifiuti portati al sito vengono scaricati, sottoposti a prove ed eventualmente stuccati in superficie prima di raggiungere la destinazione finale. Gli impianti di raccolta devono essere progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.

1.2.9. *Valutazione degli altri rischi.*

Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da attività minerarie. Non sono ammessi rifiuti che contengono o possono produrre sostanze pericolose per la salute umana, come ad esempio germi patogeni di malattie contagiose.

2. CONSIDERAZIONI SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI MINIERE DI SALGEMMA.

2.1. *Importanza della barriera geologica.*

Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:

roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti,

strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite) che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e che impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del deposito sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento,

nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.

2.2. *Valutazione a lungo termine.*

La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente designando la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde al requisito di impermeabilità ai gas e ai liquidi e, grazie alla sua natura convergente, è in grado di incapsulare i rifiuti e di isolarli completamente al termine del processo di trasformazione.

La natura convergente della roccia salina non è quindi in contrasto con la necessità di disporre di cavità stabili nella fase operativa. La stabilità è un fattore importante per garantire la sicurezza opera-

tiva e mantenere l'integrità della barriera geologica senza limitazioni di tempo, assicurando così la protezione della biosfera. I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento permanente rispetto alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno di copertura o altri difetti prevedibili a lungo termine sono accettabili solo se è possibile dimostrare che potranno verificarsi esclusivamente trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarrà comunque integra la barriera geologica e che non si formeranno vie di contatto tra l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.

3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura.

Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.

3.1. *Principi di sicurezza.*

Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da una struttura di questo tipo.

Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.

Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. È necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.

Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.

05A08532

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Colacem S.p.a. (Deliberazione n. 12/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il

periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002) sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1227704 del 16 dicembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla società Colacem S.p.a., concernente la realizzazione di una nuova linea per la produzione di clinker da cemento da realizzarsi nello stabilimento di Modica (Ragusa), regione Sicilia, in area coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Considerato che la Regione siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003 e n. 293 del 10 agosto 2004, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, rinviando a nuova deliberazione l'assegnazione definitiva al contratto dell'importo di cofinanziamento accantonato, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con la Società Colacem S.p.a., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di una nuova linea di cottura per la produzione di clinker da cemento, da realizzarsi nello stabilimento di Modica (Ragusa), regione Sicilia, area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 49.800.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella percentuale dell'80% del massimale previsto, (35% di E.S.N.), nei limiti di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 20.131.380 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 14.091.966 euro. La restante somma di 6.039.414 euro sarà a carico della Regione siciliana.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità di pari importo, decorrenti dal 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Il programma di investimenti, a regime, dovrà realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 52 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 14.091.966 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 del Ministro delle attività produttive indicato nelle premesse.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilità delle quote di cofinanziamento regionale.

Roma, 18 marzo 2005

Il segretario del C.I.P.E.
BALDASSARRI

Il presidente delegato
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari
registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 287

05A08542

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio CONFLAJ S.c. a r.l. - Consorzio florovivaistico agroambientale dello Jonio. (Deliberazione n. 15/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006,

comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto N. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000 n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1227704 del 16 dicembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Florovivaistico Agroambientale dello Jonio S.c. a r.l. (CONFLAJ), per la realizzazione di un articolato programma di investimenti florovivaistici, turistici ed industriali, nella regione Sicilia, comuni di Giarre (Catania), Riposto (Catania), Acireale (Catania), Aci S. Antonio (Catania) e Lentini (Siracusa);

Considerato che il contratto ha come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione del florovivaismo e dei servizi ad esso connessi;

Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003 e n. 18 del 20 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con il Consorzio Florovivaistico Agroambientale dello Jonio S.c. a r.l. (CONFLAJ), il contratto di programma per la realizzazione di un articolato pro-

gramma di investimenti florovivaistici, turistici ed industriali, nella regione Sicilia, comuni di Giarre (Catania), Riposto (Catania), Acireale (Catania), Aci S. Antonio (Catania) e Lentini (Siracusa). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 47.325.045,99 euro, realizzati dalle aziende consorziate così come indicato nelle allegate tabelle 1 e 2, che fanno parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) euro 15.816.721,34;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) euro 20.833.920,42;

investimenti alla ricerca e allo sviluppo (capo V Aiuto di Stato n. 729/A/2000) euro 2.992.500,00;

investimenti nel settore industriale (L. 488/1992) euro 3.674.982,00;

investimenti nel settore turistico (L. 488/1992) euro 4.006.922,23.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono state concesse nella misura dell'80% del massimo concedibile così determinato:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000), 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate e al 40%, espresso in E.S.L., per gli investimenti localizzati nelle altre aree, elevabile del 5% nel caso di giovani agricoltori;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000), 50% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree Obiettivo 1;

investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (capo V Aiuto di Stato n. 729/2000), 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti;

investimenti nel settore industriale (L. 488/1992): 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.;

investimenti nel settore turismo (L. 488/1992): 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 21.390.697,85 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 14.973.488,49 euro. La restante somma di 6.417.209,36 euro sarà a carico della Regione siciliana.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre quote annuali di pari importo, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 116 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 14.973.488,49 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto 3 luglio 2003 del Ministro delle attività produttive indicato nelle premesse.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilità delle quote di cofinanziamento regionale.

4. Prima della stipula del contratto di programma il Ministero delle attività produttive dovrà aver verificato le condizioni di seguito indicate:

che gli investimenti proposti siano coerenti con il POR della Regione siciliana in ordine alla tipologia delle spese ammissibili e al limite massimo degli investimenti in azienda agricola previsti dal citato documento di programmazione regionale.

La provata redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, il rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, che il conduttore dell'azienda possieda conoscenze e competenze professionali adeguate, nonché il rispetto di tutte le altre condizioni previste dai citati regimi di aiuti in materia agricola e della pesca.

Roma, 18 marzo 2005

Il segretario del C.I.P.E.
BALDASSARRI

Il presidente delegato
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 288

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONFLAJ

Tabella 2

Soggetto proponente	Località	Classificazione area	Regime d'aiuto 488/92					Onere per la finanza pubblica	ULA	TIPO DI INTERVENTO
			Investimenti totali	Legge 488/92	Misura agevola- zione ESL% + ESN%	Classificazione impresa	% Contributo rispetto al massimo ammissibi le			
Botanica S.r.l.	AciReale (CT)	Obiettivo 1	4.006.922,23	Turismo	(ESN 35% + ESL 15%)	PMI	80%	1.934.842,83	14	Agriturismo
Botanica S.r.l.	Giarre C.da Leonardello (CT)	Obiettivo 1	2.058.000,00	Industria	(ESN 35% + ESL 15%)	PMI	80%	1.033.308,07		Fabbricazione di prodotti chimici organizi mediante processi di fermentazione
SicilVerde s.n.c.	Aci S. Antonio (CT)	Obiettivo 1	1.616.982,00	Industria	(ESN 35% + ESL 15%)	PMI	80%	808.585,29	4	Agriturismo
TOTALE 488/92			7.681.904,23					3.776.736,19	18	

RIEPILOGO	investimenti	agevolazioni	occupazione
Agricoli (729/A/2000) TAB. 1	15.816.721,34	5.411.579,42	98
Trasformazione (729/A/2000) TAB. 2	20.833.920,42	9.808.382,24	
Ricerca e sviluppo (729/A/2000) TAB. 5	2.992.500,00	2.394.000,00	
TOTALE 729/A/2000	**39.643.141,76**	**17.613.961,66**	
TURISMO (L.	4.006.922,23	1.934.842,83	18
INDUSTRIA (L. 488/92)	3.674.982,00	1.841.893,36	
TOTALE 488/92	**7.681.904,23**	**3.776.736,19**	
TOTALE GENERALE	**47.325.045,99**	**21.390.697,85**	**116,00**

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONFLAJ

Tabella 1

Soggetto proponente	Località	Investimenti ammissibili (in euro)	Regime d'aiuto 729/A/2000												Totale onere finanza pubblica (in euro)	ULA	TIPO DI INTERVENTO
			Investimenti agricoli - tab.1				Trasformazione e commercializzazione - tab.2				Ricerca e sviluppo - tab.5						
			Investimenti (in euro)	Onere finanza pubblica (in euro)	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Investimenti (in euro)	Onere finanza pubblica (in euro)	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Investimenti (in euro)	Onere finanza pubblica (in euro)	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile			
Consorzio Conflaj	Aci S. Antonio (CT)	2.992.500,00									2.992.500,00	2.394.000,00	100%	80%	2.394.000,00	7	Ricerca e sviluppo
Piante Faro di Venerando Faro	Giarre C.sa Spinoti (CT)	27.321.067,62	8.236.074,56	2.646.849,70	40%	80%	19.082.993,06	8.097.047,94	50%	80%					10.743.897,64	50	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria e coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra.
Flora Faro di Michele e Mario Faro	Riposto c.ta da Altarello (CT) e Lentini (SR)	4.264.238,17	3.357.408,89	1.245.225,87	40% + 5% (*)	80%	906.829,28	1.383.584,30	50%	80%					2.628.810,17	20	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
Botanica S.r.l.	Acireale (CT)	5.065.335,97	4.221.237,89	1.519.503,85	40% + 5% (*)	80%	844.098,08	327.750,00	50%	80%					1.847.253,85	21	Coltivazioni specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
TOTALE 729 IA		39.643.141,76	15.816.721,34	5.411.579,42			20.833.920,42	9.808.382,24			2.992.500,00	2.394.000,00			17.613.961,66	98	

(*) L'onere è stato elevato al 45% ESL poiché trattasi di azienda con giovane agricoltore di cui all'art. 8 del regolamento CE 1257/1999

05A08543

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 29 luglio 2005, n. **557/PAS.12388.12012(1).**

Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate.

Ai sigg. prefetti della Repubblica

Ai sigg. commissari del Governo di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai sigg. questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al Ministero delle attività produttive

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale del corpo della Guardia di finanza

Al fine di garantire uniformi modalità applicative, su tutto il territorio nazionale, dell'obbligo, per coloro che esercitano attività ricettive, di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, disposto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, si avverte la necessità di una verifica circa la puntuale osservanza delle disposizioni in materia da parte di tutte le strutture interessate, fra cui, come dispone la legge, «quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali», con le sole eccezioni specificamente previste.

Va avvertito, in proposito, che l'obbligo appare sussistere anche per coloro che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (c.d. «bed and breakfast»), in virtù dell'espresso riferimento, recato nella disposizione surriportata, agli «esercizi non convenzionali». Peraltro, non di rado, anche le leggi regionali, nel disciplinare la specifica attività o altre consimili, non mancano di sottolineare l'applicabilità delle norme di pubblica sicurezza, chiarendo ai destinatari il concorso delle diverse fonti legislative in materia.

Poiché è stato segnalato che non sempre tale obbligo viene osservato dagli esercenti le attività di «bed and breakfast», anche per ignoranza o inesatta interpretazione del precetto normativo, che si interseca con una disciplina regionale talvolta discordante, e poiché si avverte l'esigenza di non lasciare margini di incertezza nella specifica materia, i Prefetti vorranno portare le presenti indicazioni a conoscenza dei comuni delle rispettive province e dei competenti organi provinciali del turismo, facendo presente anche il carattere alternativo dell'obbligo di cui al richiamato art. 109 T.U.L.P.S. rispetto agli altri, rispondenti a finalità in parte analoghe, previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 e dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

I questori, nel procedere alla verifica, vorranno anzitutto accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive regioni al fine di modulare opportunamente le modalità del controllo. Ciò in quanto le facoltà di accesso di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi di P.S., con le modalità appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in argomento, potranno essere attivate solo nel caso in cui l'attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza: in caso affermativo, trattandosi di una prestazione di alloggio nel domicilio dell'interessato, gli accessi saranno effettuati garantendo l'assoluto rispetto delle attività private.

Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell'attività autorizzata, ovvero fra attività ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, si procederà sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all'occorrenza, l'autorità competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata.

Su quanto sopra le SS.LL. vorranno impartire accurate direttive agli organi dipendenti.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento dell'iscrizione di armi comuni da sparo nel Catalogo nazionale ai sensi dei provvedimenti di attuazione della legge 18 aprile 1975, n. 110

Agli uffici territoriali del Governo
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto
Al Ministero della difesa - Gabinetto
Al Ministero della giustizia - Gabinetto
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Area gestione tributi e rapporti con gli utenti
Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto
Al Ministero delle attività produttive - Gabinetto
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Guardia di finanza
Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili
All'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli doganali e accise

Di seguito alle precedenti circolari concernenti l'oggetto e per ultimo a quella pari numero del 16 maggio 2005, si comunica che a richiesta delle ditte interessate e conformemente al parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, è stata disposta l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle sottonotate armi, con il numero a fianco di ciascuna di esse segnato:

	N. Catal.
Pistola semiautomatica a singola azione (scatto elettronico) «PARDINI» mod. SP1 (mire regolabili) cal. .22 L.R. (canna mm 121,5) - caricatore 5 cartucce;	15097
Pistola semiautomatica a singola azione (scatto elettronico) «PARDINI» mod. HPE (mire regolabili) cal. .32 Smith & Wesson (canna mm 121,5) - caricatore 5 cartucce;	15098
Fucile combinato con canne sovrapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «JOSEF JUST» mod. 33 Luxus cal. 16/mm 6,5×57 R (canne mm 650);	15099
Fucile express con canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «HOLLAND & HOLLAND» mod. Royal cal. .30-06 Springfield (canne mm 635);	15100
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria a pompa) «A. UBERTI» mod. Gold Rush cal. .45 Colt (canna mm 508) - caricatore tubolare 5 cartucce;	15101
Fucile express con canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «FERLIB» mod. Prince cal. .30-30 Winchester (canne mm 635);	15102
Fucile express con canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «FERLIB» mod. Prince cal. .300 Holland & Holland Flanged (canne mm 635);	15103
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «CICOGNANI» mod. KM 64 cal. mm 6,5 - 284 Winchester (canna mm 640);	15104
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «KELBLY» mod. Kodiak cal. mm 6,5 - 284 Winchester (canna mm 712);	15105
Pistola semiautomatica doppia azione «PARA ORDNANCE INC.» mod. CCO cal. .45 ACP (canna mm 89) - caricatore 7 cartucce;	15106
Pistola semiautomatica singola azione «PARA ORDNANCE INC.» mod. 12.45 Limited cal. .45 ACP (canna mm 89) - caricatore 12 cartucce. Il modello dell'arma può essere denominato anche S 12.45 Limited;	15107
Pistola semiautomatica doppia azione «PARA ORDNANCE INC.» mod. Carry 12 cal. .45 ACP (canna mm 89) - caricatore 12 cartucce;	15108
Fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «BAT MACHINE CO. INC.» mod. Bat cal. mm 6 PPC (canna mm 540);	15109
Fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «BAT MACHINE CO. INC.» mod. Bat cal. mm 6 PPC (canna mm 610);	15110
Fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «FLAVIO FARE» mod. Safari cal. .458 Lott (canna mm 610) - serbatoio 4 cartucce;	15111
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «CONCARI» mod. Jaguar cal. 7 Winchester Short Magnum (canna mm 650). L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile in cal. .243 Winchester Super Short Magnum della medesima lunghezza;	15112
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «CONCARI» mod. Jaguar cal. .223 Winchester Super Short Magnum (canna mm 650);	15113

	N. Catal.
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «CONCARI» mod. Jaguar cal. .243 Winchester Super Short Magnum (canna mm 650);	15114
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «CONCARI» mod. Jaguar cal. .270 Winchester Short Magnum (canna mm 650);	15115
Pistola semiautomatica doppia azione «SIG SAUER» mod. P 250 DCC cal. mm 9×21 IMI (canna mm 102) - caricatore 15 cartucce;	15116
Pistola semiautomatica doppia azione «SIG SAUER» mod. P 250 DCC cal. .40 Smith & Wesson (canna mm 102) - caricatore 12 cartucce;	15117
Pistola semiautomatica singola azione «SIG ARMS» mod. GSR cal. .45 ACP (canna mm 127) - caricatore 8 cartucce;	15118
Carabina semiautomatica «OBERLAND ARMS» mod. Bignami Sporter 15 cal. .223 Remington (canna mm 533) - caricatore 5 cartucce;	15119
Carabina semiautomatca «OBERLAND ARMS» mod. Bignami Sporter 15 cal. .223 Remington (canna mm 425 con freno di bocca mm 485) - caricatore 5 cartucce;	15120
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ROSSLER WAFFEN» mod. Titan 6 cal. .300 Winchester Short Magnum (canna mm 610) - caricatore 4 cartucce. L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 650, per una lunghezza totale della stessa di mm 1170;	15121
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ROSSLER WAFFEN» mod. Titan 6 cal. .270 Winchester Short Magnum (canna mm 610) - caricatore 4 cartucce. L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 650, per una lunghezza totale della stessa di mm 1170;	15122
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ROSSLER WAFFEN» mod. Titan 6 cal. mm 8×68 S (canna mm 560) - caricatore 5 cartucce. L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe mm 610 e mm 650, per una lunghezza totale della stessa rispettivamente di mm 1130 e mm 1170;	15123
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ROSSLER WAFFEN» mod. Titan 6 cal. mm 8×57 IS (canna mm 560) - caricatore 5 cartucce. L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe mm 610 e mm 650, per una lunghezza totale della stessa rispettivamente di mm 1130 e mm 1170;	15124
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ROSSLER WAFFEN» mod. Titan 6 cal. mm 6,5×65 (canna mm 560) - caricatore 5 cartucce. L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe mm 610 e mm 650, per una lunghezza totale della stessa rispettivamente di mm 1130 e mm 1170;	15125
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ROSSLER WAFFEN» mod. Titan 6 cal. mm 6,5×57 (canna mm 560) - caricatore 5 cartucce. L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe mm 610 e mm 650, per una lunghezza totale della stessa rispettivamente di mm 1130 e mm 1170;	15126
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ROSSLER WAFFEN» mod. Titan 6 cal. mm 6×62 Freres (canna mm 560) - caricatore 5 cartucce. L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe mm 610 e mm 650, per una lunghezza totale della stessa rispettivamente di mm 1130 e mm 1170;	15127
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Typhoon cal. mm 7,82 GAC (canna mm 610). Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1 mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «BAT MACHINE Co.» oppure «NESIKA POULSBO,WOT»;	15128
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Typhoon cal. .30 Bench Rest (canna mm 610). Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1. mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «BAT MACHINE Co.» oppure «NESIKA POULSBO,WOT»;	15129
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Typhoon cal. .264 GAC (canna mm 660). Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1 mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «BAT MACHINE Co.» oppure «NESIKA POULSBO,WOT»;	15130
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Typhoon cal. .300 Remington Ultra Magnum (canna mm 660 con freno di bocca mm 711). Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1 mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «BAT MACHINE Co.» oppure «NESIKA POULSBO,WOT»;	15131
Carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Typhoon cal. .300 Winchester Short Magnum (canna mm 660 con freno di bocca mm 711). Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1 mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «BAT MACHINE CO.» oppure «NESIKA POULSBO,WOT»;	15132

	N. Catal.
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Vulcan cal. .30 Bench Rest (canna mm 559) - serbatoio 4 cartucce. Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1 mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «REMINGTON MODEL 700» oppure «REMINGTON MODEL 7»;	15133
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Vulcan cal. mm 7,82 GAC (canna mm 610) - serbatoio 4 cartucce. Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1 mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «REMINGTON MODEL 700» oppure «REMINGTON MODEL 7»;	15134
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Vulcan cal. .264 GAC (canna mm 660) - serbatoio 4 cartucce. Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1 mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «REMINGTON MODEL 700» oppure «REMINGTON MODEL 7»;	15135
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «GRANDE ARMERIA CAMUNA» mod. Vulcan cal. .300 Winchester Short Magnum (canna mm 660 con freno di bocca mm 711) - serbatoio 3 cartucce. Sull'arma oltre alla denominazione «GRANDE ARMERIA CAMUNA», che deve essere apposta con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sulla stessa e per le quali si richiede l'inserimento di nota in Catalogo, nonché la profondità leggibile dell'incisione non inferiore a 0,1 mm a pezzo finito, potranno comparire anche le seguenti diciture: «REMINGTON MODEL 700» oppure «REMINGTON MODEL 7»;	15136
Fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «ZOLI ANTONIO» mod. AZ 1900 cal. mmm 7 STW (canna mm 600) - serbatoio 5 cartucce;	15137
Fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «ZOLI ANTONIO» mod. AZ 1900 cal. mm 7 STW (canna mm 650) - serbatoio 5 cartucce;	15138
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ZOLI ANTONIO» mod. AZ 1900 cal. .25-06 Remington (canna mm 600 con freno di bocca mm 640) - serbatoio 5 cartucce. L'arma può essere corredata di caricatore a pacchetto, della medesima capacità, che sostituisce integralmente il serbatoio delle medesima;	15139
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «ZOLI ANTONIO» mod. AZ 1900 cal. mm 7-08 Remington (canna mm 600) - serbatoio 5 cartucce;	15140
Fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «ZOLI ANTONIO» mod. AZ 1900 cal. .223 Remington (canna mm 600) - serbatoio 5 cartucce;	15141
Fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «ZOLI ANTONIO» mod. AZ 1900 cal. .223 Winchester Super Short Magnum (canna mm 600) - serbatoio 5 cartucce;	15142
Fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «ZOLI ANTONIO» mod. AZ 1900 cal. .243 Winchester Super Short Magnum (canna mm 600) - serbatoio 5 cartucce;	15143
Fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «ZOLI ANTONIO» mod. AZ 1900 Stutzen cal. .223 Remington (canna mm 530) - serbatoio 5 cartucce;	15144
Fucile combinato con canne sovrapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «ZOLI ANTONIO» mod. Combinato Corona cal. 12/.30 R Blaser (canne mm 600);	15145
Fucile combinato con canne sovrapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «ZOLI ANTONIO» mod. Combinato Corona cal. 20/.30 R Blaser (canne mm 600);	15146
Fucile combinato con canne sovrapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «ZOLI ANTONIO» mod. Combinato Corona cal. 12/.223 Remington (canne mm 600);	15147
Fucile combinato con canne sovrapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «ZOLI ANTONIO» mod. Combinato Corona cal. 20/.223 Remington (canne mm 600);	15148
Fucile drilling combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «ZOLI ANTONIO» mod. Drilling MG 92 cal. 12/12/.30 R Blaser (canne mm 600);	15149
Fucile drilling combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «ZOLI ANTONIO» mod. Drilling MG 92 cal. 12/12/.223 Remington (canne mm 600);	15150
Fucile drilling combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «ZOLI ANTONIO» mod. Drilling MG 92 cal. 20/20/.30 R Blaser (canne mm 600);	15151
Fucile drilling combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «ZOLI ANTONIO» mod. Drilling MG 92 cal. 20/20/.223 Remington (canne mm 600);	15152
Carabina ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria) «DAYSTATE» mod. Harrier cal. mm 4,5 (canna mm 410 con copricanna mm 510) - caricatore 5 colpi. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15153
Carabina ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria) «DAYSTATE» mod. Harrier cal. mm 5,5 (canna mm 410 con copricanna mm 510) - caricatore 5 colpi. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15154
Pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» mod. G 2 (mire regolabili) cal. mm 7-30 Waters (canna mm 355). L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15155
Pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» mod. G 2 (mire regolabili) cal. .17 H.M.R. (canna mm 355). L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15156
Pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» mod. G 2 (mire regolabili) cal. .22 L.R. (canna mm 355). L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15157
Pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» mod. G 2 (mire regolabili) cal. .30-30 Winchester (canna mm 355). L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15158
Pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» mod. G 2 (mire regolabili) cal. .44 Remington Magnum (canna mm 355). L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15159

	N. Catal.
Pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» mod. G 2 (mire regolabili) cal. .45-70 Government (canna mm 355). L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15160
Pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» mod. G 2 (mire regolabili) cal. .223 Remington (canna mm 355). L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15161
Pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» mod. G 2 (mire regolabili) cal. .357 Magnum (canna mm 304). L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15162
Carabina semiautomatica «THOMPSON CENTER ARMS» mod. Benchmark cal. .22 L.R. (canna mm 457) - caricatore 5 cartucce. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15163
Carabina semiautomatica «WALTHER» mod. G 22 cal. .22 L.R. (canna mm 508) - caricatore 5 cartucce. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15164
Pistola semiautomatica singola azione «STI INTERNATIONAL» mod. Trojan (mire regolabili) cal. .40 Smith & Wesson (canna mm 152) - caricatore 10 cartucce. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo;	15165

Al n. 900 del Catalogo dov'è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «REMINGTON» Mod. 40 XC cal. .308 WINCHESTER (canna mm 610), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «40 X».

Al n. 12215 del Catalogo dov'è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «REMINGTON» Mod. 40 XB BR cal. .308 WINCHESTER (canna mm 610), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «40 X».

Al n. 13576 del Catalogo dov'è iscritto il fucile combinato con canne sovrapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «FRANCHI» Mod. Falconet Sous-bois cal. 12/12 PARADOX (canne mm 620), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: «Falconet-S»; «Falconet-Titanium S»; «Falconet-Titanium SL»; «Alcione-S»; «Alcione-Titanium S»; «Alcione-Titanium SL».

Al n. 10349 del Catalogo dov'è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «PARA ORDNANCE» Mod. P 10.45 cal. .45 ACP (canna mm 76), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «WARTHOG».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 15 dicembre 2004.

Al n. 13470 del Catalogo dov'è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «KELBLY'S INC.» Mod. Grizzly II Heavy Warmint cal. mm 6 PPC (canna mm 610), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «STOLLE PANDA».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 15 dicembre 2004.

Al n. 13471 del Catalogo dov'è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «KELBLY'S INC.» Mod. Grizzly II Light Warmint cal. mm 6 PPC (canna mm 540), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «STOLLE PANDA».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 15 dicembre 2004.

Ai numeri 13230, 13231, 13727, 13728 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere prodotta anche con le mire regolabili. In tale configurazione il modello dell'arma è denominato «COLT 1873 FAST SHOT S.A. TARGET» e «COLT 1873 CATTLEMAN S.A. TARGET».

Ai numeri 13741, 13742, 13743, 13744, 13745, 13746 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere prodotta anche con le mire regolabili. In tale configurazione il modello dell'arma è denominato «COLT 1873 S.A. STAMPEDE TARGET».

Al n. 3185 del Catalogo dove è iscritta la Carabina a ripetizione semplice (a tamburo) «RIVA ESTERINA» Mod. Texas Carabine cal. .22 L.R. MAGNUM (canna mm 508) è inserita la seguente nota: l'arma può camerare anche la cartuccia in cal. .22 L.R..

RETTIFICHE

Al n. 13255 del Catalogo dov'è scritto: «Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA», leggasi: «Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.».

Al n. 14791 del Catalogo dov'è scritto: «Lunghezza delle canne: mm 530», leggasi: «Lunghezza delle canne: mm 570».

Al n. 14641 del Catalogo dov'è scritto: «Denominazione: «COLT» MOD. MATCH TARGET COMPETITION HBAR II», leggasi: «Denominazione: «COLT» MOD. MATCH TARGET M4».

Al n. 4352 del Catalogo dov'è scritto: «Denominazione: «AUTO ORDINANCE» MOD. 1911 A 1», leggasi: «Denominazione: «AUTO ORDNANCE» MOD. 1911 A 1».

Al n. 14972 del Catalogo dov'è scritto: «Classe: C7», leggasi: «Classe: C1».

Al n. 3185 del Catalogo dov'è scritto: «Calibro: .22 L.R. MAGNUM», leggasi: «Calibro: .22 MAGNUM».

L'iscrizione nel Catalogo delle armi di cui sopra è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2005 e costituisce aggiornamento al supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979.

05A08561

Assunzione nuova denominazione della parrocchia Beato Josemaria Escrivà, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 agosto 2005, la parrocchia Beato Josemaria Escrivà, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia San Josemaria Escrivà, con sede in Roma.

05A08494

Riconoscimento civile della personalità giuridica della congregazione religiosa Servi di Nazareth, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 agosto 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla congregazione religiosa Servi di Nazareth, con sede in Roma.

05A08495

Riconoscimento civile della personalità giuridica della parrocchia S. Giovanni Battista del la Salle, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 agosto 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia S. Giovanni Battista de la Salle, con sede in Roma.

05A08496

Rettifica della denominazione della parrocchia di S. Silvestro Abate, in Matrice

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 agosto 2005, la denominazione della parrocchia di S. Silvestro Abate, con sede in Matrice (Campobasso) è stata rettificata in parrocchia S. Silvestro Papa.

05A08497

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'Oro
al merito dell'Arma dei Carabinieri

Al Ten. Gen. Carlos Manuel Mourato Nunes nato il 12 aprile 1946 a Castelo Branco (Portogallo) con la seguente motivazione:

«Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana portoghese, Corpo di Polizia affine all'Arma dei Carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di collaborazione che lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha perseguito, con intelligente iniziativa e determinazione, lo sviluppo di sinergie volte ad individuare comuni e più efficaci soluzioni ordinative, logistiche ed operative, che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni».

Territorio Nazionale ed estero, aprile 2003 - ottobre 2004.

05A08562

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva n. 89/392/CE all'organismo «ISET S.r.l.», in Concordia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro dell'11 agosto 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ISET s.r.l. con sede legale in via Ciro Menotti n. 10 - Concordia (Modena), acquisita in atti di questo Ministero in data 6 giugno 2005, prot. n. 39791, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'Organismo ISET s.r.l. con sede legale in via Ciro Matteotti n. 10 - Concordia (Modena), ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo ISET s.r.l. con sede legale in via Ciro Menotti n. 10 - Concordia (Modena), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Considerato che l'organismo ISET s.r.l. con sede legale in via Ciro Menotti n. 10 - Concordia (Modena), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 19 luglio 2005;

L'Organismo ISET s.r.l. con sede legale in via Ciro Menotti n. 10 - Concordia (Modena), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui l'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

L'autorizzazione ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A08493

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva n. 89/392/CE all'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria Igea Marina.

Con decreto del Direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività e del Direttore generale della Tutela e delle condizioni di lavoro dell'11 agosto 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Istituto Giordano S.p.A. con sede legale in via Rossini, 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), acquisita in atti di questo Ministero in data 9 giugno 2005, prot. n. 35075, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo Istituto Giordano S.p.A. con sede legale i via Rossini, 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), acquisita in atti di questo Ministero in data 6 luglio 2005, prot. n. 39788, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo Istituto Giordano S.p.A. con sede legale in via Rossini, 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'Organismo Istituto Giordano S.p.A. con sede legale in via Rossini, 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 19 luglio 2005;

L'Organismo Istituto Giordano S.p.A. con sede legale in via Rossini, 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A08500

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Mutamento Pubblicazioni società cooperativa grafico editoriale a r.l.», in Bologna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Il Mutamento», Pubblicazioni società cooperativa grafico editoriale a r.l. - con sede in Bologna piazza Ravegnana n. 1 (costituita per rogito notaio dott. Anna Guglielmi in data 24 novembre 1982, B.U.S.C. n. 3538 codice fiscale n. 032669201374) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini n. 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08560

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva n. 95/16/CE all'organismo «Mondial Cert S.r.l.», in Napoli.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivià dell'8 agosto 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministero della attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'8 aprile 2005 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Mondial Cert S.r.l. con sede legale in via F. Caracciolo, 14 - 80122 Napoli.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A08498

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva n. 95/16/CE all'organismo «SVI S.r.l.», in Brescia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 agosto 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministero della attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 15 dicembre 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

SVI S.r.l. con sede legale in via Creta, 52 - 25124 Brescia.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A08499

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva n. 95/16/CE all'organismo «ICIM S.p.a.», in Milano.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 agosto 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 maggio 2005 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ICIM S.p.a. con sede legale in piazza Diaz n. 2 - 20123 Milano:

Allegato V - Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI - Esame finale;

Allegato VIII - Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX - Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X - Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI - Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C);

Allegato XII - Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII - Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV - Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A08501

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva n. 95/16/CE all'organismo «Reggio Controlli S.r.l.», in Reggio Emilia.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 agosto 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 maggio 2005 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Reggio Controlli S.r.l. con sede legale in via Luigi Capuana n. 5 - 42100 Reggio Emilia:

Allegato V - Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI - Esame finale;

Allegato X - Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A08502

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501201/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00